

Diritto costituzionale italiano e comparato

23 marzo 2016

La Corte Suprema del Regno Unito

Uno dei più illustri costituzionalisti inglesi, **Walter Bagehot**, definiva, nel suo *The English Constitution* del 1867, che cosa sarebbe dovuta essere la **Corte Suprema** per il popolo inglese:

«The supreme court of the English people ought to be a great conspicuous tribunal, ought to rule all other courts, ought to have no competitor, ought to bring our law into unity, ought not to be hidden beneath the robes of a legislative assembly»,

«La corte suprema del popolo inglese dovrebbe essere un grande e ben visibile tribunale, dovrebbe essere superiore a tutte le altre corti, non dovrebbe avere rivali, dovrebbe unificare la nostra legge, non dovrebbe nascondersi sotto le vesti di un'assemblea legislativa» ,

Il 1° ottobre 2009, la più alta Corte nel Regno Unito, **l'Appellate Committee of the House of Lords** cessa di essere giudice d'appello nei confronti delle sentenze della House of Lords e diviene **the Supreme Court of the United Kingdom**.

In base a quale fonte?

Il **Constitutional Reform Act 2005**, che riafferma i tradizionali principi costituzionali della **Rule of Law** e dell'**indipendenza dei giudici** e introduce anche nel Regno Unito una Corte Suprema.

Nelle lezioni precedenti, si è fatto cenno ad alcune delle principali riforme avviate a partire dal 1997 dal Governo laburista di Tony Blair.

- Lo *Human Rights Act 1998*, con cui è stata incorporata nell'ordinamento britannico la Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo;
- Lo *Scotland Act 1998*, con cui è stata introdotta la devolution in Scozia;
- Il *Northern Ireland Act 1998*, con cui è stata introdotta la devolution nell'Irlanda del Nord;
- Il *Bank of England Act 1998*, con cui è stato dato ruolo costituzionale alla Banca d'Inghilterra;

- L'*House of Lords Act 1999*, con cui è stata modificata la tradizionale struttura della Camera dei Pari;
- Il *Greater London Authority Act 1999*, con cui si rivitalizza il ruolo strategico della Grande Londra;
- Il *Freedom of Information Act 2000*, di ampliamento della libertà di informazione;
- Il *Political Parties, Elections and Referendums Act 2000*, con cui si riorganizza la partecipazione popolare.

La domanda che possiamo porci è se, a parte la riaffermazione dei principi costituzionali, la nuova Corte Suprema esercita **poteri aggiuntivi** rispetto a quelli dell'Appellate Committee della House of Lords.

La giurisdizione è molto simile a quella dell'Appellate Committee, ma ad essa si sono **aggiunte** le competenze del **Judicial Committee of the Privy Council**

Come possiamo ricordare al *Privy Council* competeva non solo la giurisdizione d'appello sulle decisioni assunte da giudici del Regno e relative ai possedimenti della Corona, ma anche la giurisdizione "territoriale" scaturita dalla questione irlandese a seguito dalla *devolution* e di altre altre giurisdizioni speciali (ammiragliato, cause ecclesiastiche, ordini professionali).

Sostanzialmente, tuttavia, l'Act del 2005 non ha attribuito alla Corte Suprema nuovi poteri.

E allora qual è l'obiettivo principale della riforma?

La legge vuol raggiungere l'obiettivo di spostare la più alta corte del Paese da una Camera del Parlamento (Houses of Parliament), dove si trovava, in un altro edificio vicino a Parliament Square, Middlesex Guildhall

In qualche modo era oscurato il **principio di indipendenza** della suprema magistratura. I giudici erano già indipendenti, ma con la nuova legge vi è maggiore percezione della loro indipendenza.

Un'altra anomalia nell'organizzazione costituzionale, cui il **Constitutional Reform Act 2005** vuol porre rimedio, era determinata dal fatto che il Lord Chancellor era simultaneamente un membro del potere legislativo, esecutivo e giudiziario.

Sul piano nominalistico, è cambiato anche il nome dei Giudici della Corte

COMMITTEE OF THE HOUSE OF LORDS = **SUPREME COURT**

THEIR LORDSHIPS = **JUSTICES OF THE SUPREME COURT**

L'esigenza di cambiare la percezione che i cittadini hanno della Corte è visibile anche nel sito web <http://www.supremecourt.gov.uk/about/significance-to-the-uk.html>.

dove si dice che:

“the Supreme Court has been established to achieve a complete **separation** between the United Kingdom's senior Judges and the Upper House of Parliament, emphasising the **independence** of the Law Lords and increasing the **transparency** between Parliament and the courts”

La Corte Suprema è un **GIUDICE DI APPELLO**.

Quanti sono i giudici?

12 compreso il Presidente e sono **nominati dalla Regina**.

Il numero dei giudici potrebbe essere aumentato attraverso **ORDER IN COUNCIL** (ordinanza del Sovrano, assistito dal Privy Council (*Queen in Council*) su presentazione del Parlamento (attualmente sono 12).

Ai giudici della nuova Corte verranno è attribuito il titolo di JUSTICES OF THE SUPREME COURT (giudici della Corte suprema)

Ad eccezione del PRESIDENTE (President) e del VICEPRESIDENTE (Deputy President).

L'art. 24 stabilisce che i **primi membri della Corte** sono le persone che al momento dell'entrata in vigore della legge rivestivano la carica di **Lord of Appeal in Ordinary**. Nel momento in cui questi giudici sono nominati *justices* della Corte suprema ad essi è automaticamente sospeso il diritto di sedere e votare nella House of Lords (v. art. 137).

Questo divieto vale fino al giorno in cui essi non termineranno il mandato alla Corte suprema.

Il comma prevede anche uno specifico divieto di fare parte delle commissioni della Camera. Il giudice che al momento dell'entrata in vigore della legge è il più anziano, il **Senior Law Lord**, diventerà automaticamente il Presidente della Corte, e colui il quale sarà il secondo più anziano, il **Second Senior**, con il titolo di vicepresidente.

REQUISITI

I requisiti per la nomina dei giudici della Corte suprema rimarranno quelli previsti per la nomina dei **Law Lord in Ordinary**. L'art. 25 del **CRA 2005** prevede che la nomina a giudice è limitata a coloro che abbiano svolto un ruolo analogo in una delle Alte corti del Regno per almeno due anni oppure a chi abbia svolto la professione di avvocato per almeno 15 anni. Le novità riguardano la procedura di nomina che relativamente ai giudici, al presidente e al vicepresidente della Corte Suprema.

Antecedentemente alla riforma, le nomine erano fatte formalmente dalla **Regina**, su proposta del Primo Ministro, che a sua volta erano indicati e scelti discrezionalmente dal **Lord Cancelliere** su proposta del **Consiglio delle Alte corti** e delle associazioni professionali.

Con l'entrata in vigore della riforma (part. artt. 26-31) è cambiato il metodo di selezione, che diviene di competenza di una **Commissione indipendente**, analogamente a quanto avviene per i giudici ordinari (**The Judicial Appointments Commission**).

Durante il procedimento di scelta, la Commissione dovrà **consultare** i giudici delle alte Corti, il Lord Chancellor, il primo ministro scozzese, il presidente del parlamento gallese e il segretario di stato per l'Irlanda del Nord per la selezione dei nomi (un nome per volta).

La Commissione pur avendo ampia discrezionalità nella scelta dei nomi, dovrà valutare "**on merit**". In seconda battuta, devono essere presi in considerazione altri due parametri da parte della Commissione: deve assicurarsi che i giudici della Corte abbiano esperienze e conoscenza del diritto del Regno Unito e valutare le eventuali proposte del Lord Cancelliere.

Ogni nome prescelto dalla Commissione deve essere presentato al Lord Chancellor il quale può accettarlo, rifiutarlo o chiedere alla Commissione di 'riconsiderare la

proposta. In caso positivo, la proposta è trasmessa al Primo ministro e poi alla Regina per il provvedimento finale di nomina. Nel caso in cui venga rifiutato o in cui venga chiesta una *reconsideration*”, la parola ritorna alla commissione la quale rispettivamente potrà riproporre lo stesso nome o dovrà necessariamente modificare le proprie scelte.

Dopo questo passaggio, che ha una funzione di **controllo** nei confronti della Commissione, il *Lord Chancellor* dovrà infine notificare il nome proposto al Primo ministro.

I soggetti nominati Giudici della Corte suprema sono tenuti a prestare **giuramento** e lo stesso è previsto per la nomina del presidente e del vicepresidente.

Per quanto riguarda la durata dell’incarico, il testo dispone che ogni giudice sia libero di dimettersi in qualunque momento dandone comunicazione scritta al Lord Cancelliere, anche il presidente e il vicepresidente possono dimettersi dal loro incarico rimanendo comunque membri della Corte.

I giudici della Corte possono restare in carica fino al compimento dei 70 anni, come era previsto per i *Law Lords*.

Una volta nominati, possono essere rimossi dall’incarico solo per cattiva condotta e previo accordo di entrambe le Camere del Parlamento.

Sul piano operativo, le regole procedurali sono le stesse della House of Lords e la composizione della Corte non può essere inferiore a tre membri, di cui la metà devono essere composta da ‘*permanent judges*’.

CHI PUÒ ACCEDERE ALLA CORTE SUPREMA?

IL LORD CANCELLIERE

Il principio di separazione dei poteri appariva agli occhi di un giurista continentale di difficile comprensione, anche nell’ordinamento britannico era perfettamente applicato in virtù di prassi costituzionali di self restraint, e trovava attuazione in particolar modo nell’Ufficio del Lord Chancellor, al contempo:

-posto a **capo del potere giudiziario** di cui faceva parte in qualità di giudice (presiedeva l'Appellate Committee della House of Lords e il Judicial Committee of Privy Council),
-**Ministro di Giustizia** (e dunque parte dell'esecutivo),
-**Speaker della House of Lords** di cui era membro di diritto,
-**nella House of Lords**, al cui interno vi era l'*Appellate Committee della House of Lords* cui erano attribuite funzioni giudiziarie di ultima istanza in materia civile e penale e i cui membri (**Law Lords**), erano a tutti gli effetti membri del Parlamento, erano nominati dalla Corona su proposta del Primo Ministro con il contributo (determinante) del *Lord Chancellor*.

I potenziali conflitti di interesse tra i Law Lords, la House of Lords e il potere esecutivo sono e ciò anche per la problematicità della figura preposta a tutelare l'indipendenza del giudiziario e proteggere il suo operato nei confronti dei poteri politici, quella del Lord Chancellor, il quale è titolare contemporaneamente di più cariche.

Un altro fattore importante è dato dall'impatto sul sistema giudiziario delle garanzie di cui all'articolo **6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo** nell'interpretazione data dalla Corte di Strasburgo la quale ha imposto che i giudici non solo debbano essere effettivamente indipendenti ma debbano anche apparire tali agli occhi di qualsiasi osservatore, secondo il modello continentale di separazione dei poteri.

Con la pronuncia

Mc Gonnell vs. United Kingdom del 2000

la Corte europea dei diritti dell'uomo ha precisato, con riguardo all'isola di Guernsey (isola del canale della Manica facente parte di un gruppo di isole note come balliato di Guernsey che, pur non facendo parte del Regno Unito e in presenza di governi interni autonomi, dipendono dalla corona britannica) che si ha violazione dell'articolo 6 della Convenzione allorquando vi sia una commistione tra il ruolo legislativo e quello giudiziario e soprattutto allorquando un giudice è chiamato a giudicare sulla base di una legge che egli stesso ha contribuito ad approvare.

Tale decisione ha indubbiamente lanciato un monito al governo britannico per la vigenza di una situazione assimilabile a quella esaminata dai giudici di Strasburgo.

Se però le disposizioni nazionali, in virtù del loro tenore letterale, risultano **inconciliabili con le norme convenzionali**, le Corti inglesi (non solo la *Supreme Court*, ma anche le Corti d'Appello e persino le *High Courts*) possono emanare una «**declaration of incompatibility**» (sec. 4).

Questa dichiarazione **non priva le norme della loro validità e non produce effetti nel giudizio in cui è stata emessa**, tuttavia il governo può con un proprio atto apportare le modifiche necessarie ad armonizzarle con la Convenzione (sec. 10) e, a quanto risulta, sinora vi ha sempre provveduto (e fatta salva, naturalmente, la possibilità che sia il Parlamento stesso a emendare la legge dichiarata incompatibile con la CEDU).

Sebbene, dopo **Mc Gonnell vs. United Kingdom del 2000**, il Lord Chancellor si fosse sempre astenuto dal sedere in qualità di giudice per evitare che le decisioni assunte dalla Appellate Committee potessero essere censurate sulla base dell'articolo 6 della CEDU e nonostante convenzionalmente gli stessi Law Lords abbiano evitato di partecipare al dibattito politico in Parlamento in materie che potenzialmente potevano rientrare nella propria giurisdizione, nel 2003 il Comitato per gli affari legali ed i diritti umani del Consiglio d'Europa si espresse criticamente nei confronti dell'ordinamento britannico, invitando il Governo a considerare la creazione di una Supreme Court i cui membri non sedessero in Parlamento e a riconsiderare la figura del *Lord Chancellor* al fine di eliminare ogni dubbio in ordine all'indipendenza del potere giudiziario.

La riforma ha attribuito al Cancelliere soltanto la funzione di **Cabinet Minister a capo del Department for Constitutional Affairs**.